



COMUNE DI FRASCAROLO
Provincia di Pavia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 05 Reg. Delib.

Oggetto: Determinazione aliquota Imu 2021

L'anno Duemilaventuno addì 17 del mese di aprile alle ore 08,30 nella sala comunale, si è riunito il Consiglio Comunale con rispetto della normativa anti Covid-19 con distanziamento, areazione della sala e uso mascherine.

Risultano:

n. ordine	Consigliere Sig.	Presente	Assente
1	ROTA Ing. Giovanni	x	
2	ANGOLI Giuseppe	x	
3	INVERNIZZI Dott. Massimo	x	
4	BARBAGLIA Pietro	x	
5	BELLINI Giuseppe	x	
6	CHIAPPARIN Michele	x	
7	LACELLI Valeria		x
8	NOVELLI Giampiera	x	
9	VALENTINI Andrea	x	
10	CARNEVALE Antonio Duilio Giulio	x	
11	DRAGO Matthew	x	
TOTALE		10	1

Partecipa il Segretario Comunale Sig. D'ANGELO Dott. Francesco.

Il Sig. **ROTA Ing. Giovanni** – Sindaco – assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015.

I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Vista la necessità di garantire l'equilibrio economico finanziario dell'ente e pertanto di determinare le aliquote in misura tale da garantire il predetto obiettivo

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle aliquote secondo l'allegato schema (sub A) predisposto dal Responsabile del servizio finanziario

Dato atto che il decreto legge sostegni numero 41 del 22 3 2021 all'articolo 30 comma 4 ha disposto per l'anno 2021 quale termine per approvare il bilancio la data del 30 04 2021

Visto il comunicato ministero finanza 23 03 2021 su Imposta municipale propria (IMU)Le delibere di approvazione delle aliquote e i regolamenti dell'IMU relativi all'anno 2021, in applicazione dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio dell'14 ottobre 2021 affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2021. La pubblicazione entro tale ultimo termine costituisce condizione di efficacia degli atti, con la conseguenza

che, in assenza, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno 2020. Ai fini della pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote, anche per l'anno 2021, il comune è tenuto a inserire nel Portale del federalismo fiscale il testo dell'atto – come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 – e non il prospetto delle aliquote previsto dall'art. 1, commi 757 e 767, della legge n. 160 del 2019, il cui modello dovrà essere approvato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 756 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019 (si veda sul punto la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020).

Visti gli allegati pareri tecnico finanziario resi dal responsabile del servizio finanziario

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

A) Di approvare le aliquote IMU per l'anno 2021 come da allegato che è parte integrante della presente

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021.

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine di legge nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e i regolamenti vigenti nell'anno precedente secondo quanto descritto in premessa

D) di dichiarare l'immediata eseguibilità con separata votazione unanime

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE



La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informativo il giorno 21.04.2021 rimanendovi per 15 gg. consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs 267 del 18.08.2000 e della legge 69 del 18.06.2014 art.32

Frascarolo li 24.04.2021



Il Segretario Comunale



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA il _____ per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 del DLgs 267/2000
- La presente deliberazione è IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 comma 4 del DLgs 267/2000



Il Segretario Comunale





COMUNE DI FRASCAROLO

Provincia di Pavia

Deliberazione n. 05 del 17.04.2021

OGGETTO: Determinazione aliquota Imu 2021

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del DLgs 267/2000, si esprime parere **favorevole** sotto il profilo della regolarità tecnica della presente deliberazione attestante la regolarità e correttezza amministrativa

Il Responsabile del Servizio Tecnico
CALABRIA Beatrice



Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del DLgs 267/2000, si esprime parere **favorevole** sotto il profilo della regolarità contabile

Il Responsabile del servizio Finanziario
CALABRIA Beatrice



ALIQUOTE IMU ANNO 2021

4,00 per mille	Abitazione principale Cat. A/1, A/8 e A/9
4,00 per mille	Unità immobiliari di pertinenza dell'abitazione principale Cat. C/2, C/6, C/7 nella misura massima di una unità per ogni categoria
10,30 per mille	Aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili
10,30 per mille	Aree fabbricabili
10,30 per mille	Terreni NON condotti e posseduti da Coltivatori Diretti e IAP
4,00 per mille	Uso gratuito genitori/figli con contratto registrato

DETRAZIONI IMU

Detrazione	Descrizione
200,00	Abitazione principale A1,A8 e A9